

Funzionaria

Ufficio del Giudice di Pace di Torino
Sezione CivileESEN
EX ART. 23 L.

Promossa da

in proprio

Ricorrente

CONTRO

CITTA' DI TORINO

resistente

Oggetto : opposizione a verbale n. 50156613/2021/r

All'udienza del 22.6.2022 è presente per parte ricorrente il dr. Mario Gatto per delega in atti .

Il ricorrente insiste per l'annullamento del verbale impugnato , poiché l'apparecchio utilizzato per l'accertamento dell'infrazione non è stato omologato per il rilievo in differita delle infrazioni semaforiche.

Richiama gli ulteriori motivi di ricorso , relativa , al difetto di taratura , la mancanza di autorizzazione del Prefetto alla collocazione e all'impiego dell'apparecchio non presidiato da forze dell'ordine.

Deposita in termini Cass., n. 8694/2022 e Cass., 11574 /2017, da cui si evince come la tipologia di apparecchi del tipo utilizzati nel caso in esame deve essere omologata , non essendo sufficiente la semplice loro approvazione.

Deposita altresì sentenza del Giudice di Pace di Alessandria 7.6.2022, n. 140/22, che riprende i principi riportati da Cassazione prodotta.

Contesta ogni avversaria difesa.

La Città di Torino si riporta alla memoria depositata ed insiste per il rigetto del ricorso , riportandosi alla Circolare del Ministero dei Trasporti prodotta in giudizio. L'apparecchio risulta approvato con decreto di approvazione n. 4020 del 21.6.2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il ricorrente replica che il documento prodotto ex adverso è una determina dirigenziale e non un decreto ministeriale rientrante nelle attribuzioni esclusive del Ministro.

A tal proposito il Comandante della P.M. di Torino , dr. Bezzon , afferma con l'atto depositato in giudizio dal ricorrente , che i semafori non sono assistiti dall'omologazione ministeriale.

Il giudice di pace

Si ritira in camera di consiglio e deposita il dispositivo, nell'assenza delle parti che sono state autorizzate ad allontanarsi per evitare assembramenti (prevenzione Covid- 19)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di pace di Torino - Sezione Civile

nella persona della Dott.ssa Giuliana Bologna
ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE

Ex art. 429 c.p.c

Con il verbale impugnato la Città di Torino contesta al ricorrente la violazione dell'art. 146 c. 2 C. di S. , per non avere rispettato gli obblighi o divieti indicati dalla segnaletica stradale e per avere perseguito la marcia impegnando l'incrocio con la luce rossa nella propria corsia di selezione , ma con luce verde nella direzione di marcia intrapresa.

Con il verbale impugnato la Città di Torino contesta al ricorrente la violazione dell'art. 146 c. 2 C. di S. , per non avere rispettato gli obblighi o divieti indicati dalla segnaletica stradale e per avere perseguito la marcia impegnando l'incrocio con la luce rossa nella propria corsia di selezione , ma con luce verde nella direzione di marcia intrapresa. Nel verbale si legge che le violazioni sono state accertate mediante l'utilizzo di impianto fisso di rilevazione automatica , regolarmente omologato.

Occorre premettere che **la violazione dell'art. 146 c. 2 è descritta nel verbale in modo del tutto generico**- il ricorrente avrebbe omesso di osservare "*gli obblighi o divieti indicati dalla segnaletica stradale*"- , senza ulteriori specificazioni in ordine condotta in concreto tenuta e contestata. Soltanto nella memoria di costituzione in giudizio la Città di Torino ha precisato che la condotta censurata consisteva nell'aver percorso "*la corsia interna della carreggiata centrale , specializzata per la svolta a sinistra , e all'intersezione proseguiva diritto , nonostante il semaforo proiettasse luce semaforica rossa per i conducenti che circolavano sulla corsia percorsa dal veicolo indicato.*"

I fotogrammi prodotti in giudizio dalla Città di Torino **mostrano il veicolo del ricorrente proseguire diritto** , nonostante occupasse la corsia più interna del Corso ^{Torinese} ~~Potenza~~ . Assume la Città di Torino che tale corsia sarebbe stata riservata ai veicoli intenzionati a svoltare a sinistra.

Dai fotogrammi prodotti , tuttavia , **non si rileva alcun tipo di segnaletica , né orizzontale né verticale** , idonea a dimostrare che la corsia interna del Corso ^{Torinese} ~~Potenza~~ all'epoca dei fatti fosse riservata ai veicoli diretti a sinistra.

L'assenza di prova adeguata in merito a tale circostanza non consente di ritenere provata la sussistenza dell'illecito contestato e il giudice deve accogliere il ricorso in applicazione dell'art. 7 c. 10 del D. lgs n. 150/ 2011 , dove è prescritto che il giudice accolga l'opposizione se non è sufficientemente provata la responsabilità dell'opponente.

Con la recente sentenza n. 3045 del 9.2.2021, peraltro , la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare, in via incidentale , che *"la lanterna semaforica di corsia che regola il transito sull'area dell'incrocio è riservata ai veicoli che abbiano seguito la relativa canalizzazione, indicata dalla segnaletica orizzontale"* e ancora che *"ai sensi dell'art. 160, comma terzo, D.P.R. 495/1992, le lanterne semaforiche veicolari di corsia possono essere usate solo in presenza, sulla carreggiata stradale, di corsie specializzate per le manovre relative alle direzioni indicate dalle frecce e se la suddivisione delle correnti di traffico in fasi semaforiche lo richieda"*.

Se ne deduce che le corsie di canalizzazione devono essere non soltanto segnalate in modo adeguato agli utenti della strada , ma anche –aggiunge questo giudice- che la segnalazione deve essere sufficientemente tempestiva ed anticipata , affinché i conducenti possano scegliere in tempo utile la corsia che intendono impegnare nell'approssimarsi all'intersezione , al fine di eseguire le manovre consentite dalla segnaletica , senza essere "colti alla sprovvista" quando l'eventuale segnalazione di corsie di canalizzazione sia ormai così prossima all'intersezione da non consentire spostamenti di corsia compatibili con la sicurezza della circolazione.

Come già detto, peraltro, nel caso di specie non è neppure dimostrata l'esistenza della segnalazione orizzontale di canalizzazione e di specializzazione della corsia.

Ad ogni buon conto , e conclusivamente , si osserva che l'articolo 41 comma 12 cds dispone che *" le luci delle lanterne semaforiche veicolari di corsia o quelle per i veicoli di trasporto pubblico hanno lo stesso significato delle corrispondenti luci delle lanterne semaforiche normali ma limitatamente ai soli veicoli che devono proseguire nella direzione indicata dalle frecce o dalle barre"*. In tali casi , il conducente devono attenersi alle disposizioni contenute nei precedenti commi 9- 11; in particolare il comma 9 stabilisce che *" durante il periodo di accensione della luce verde i veicoli possono procedere verso tutte le direzioni consentite dalla segnaletica verticale ed orizzontale"*.



Se ne deduce che se la freccia veicolare per la marcia dritta è verde ed un veicolo oltrepassa la linea di arresto proseguendo dritto, il conducente non pone in essere alcuna infrazione, dal momento che, secondo il citato comma 9 dell'articolo 41, "durante il periodo di accensione della luce verde i veicoli possono procedere verso tutte le direzioni consentite dalla segnaletica verticale ed orizzontale".

Vista la novità della materia e l'accoglimento del ricorso ai sensi dell'art. 7 c. 10 del d. lgs. N. 150/2011, si ritiene di compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il giudice di pace di Torino;

visto l'art. 7 c. 10 del d. lgs.n. 150 / 2011 ;

- accoglie il ricorso ed annulla il Provvedimento impugnato;
- Spese di lite compensate.

Torino, 22.6.2022

il giudice di pace dottoressa Giuliana Bologna

GIUDICE DI PACE
Dott.ssa Giuliana BOLOGNA

IL CANCELLIERE ESPERTO
Dott. Flavio MARCHESI

